



Comune di Veggiano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA” DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2023

INDICE

- 1) RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2) FINALITA'**
- 3) DEFINIZIONI**
- 4) OGGETTO**
- 5) SOGGETTI**
- 6) MODALITA'**
- 7) SANZIONI**
- 8) NORME FINALI**
- 9) Pittogramma definito dall'allegato 1 del Decreto 7 aprile 2022**

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi	Oggetto
Art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, non modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009	“Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”
Legge 30 dicembre 2020, n. 178	“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1, comma 819 , che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza ”.
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156	All'art. 1, comma 2, lettera a), modifica del predetto comma 819 , disponendo che il contributo sia concesso in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7 del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
Il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.	“Fondo in favore dei comuni per l'istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza ”
Art. 1, comma 820, della medesima legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156	Dove: si demanda ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, la definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del contributo a ciascun comune, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo medesimo;
Decreto 7 aprile 2022	Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni - GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

I cosiddetti “**parcheggi rosa**” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto per l'auto.

Il Decreto Legge n. 121 del 10.09.2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 217 ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio*”

superiore dei Lavori Pubblici e dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 comma 3 le modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle **donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni**, munite di contrassegno speciale, denominato “**permesso rosa**”

Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio nazionale, negli stalli appositamente riservati dai Comuni ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico** rilasciato in carta libera da un Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta la generalità della donna, l’epoca della gravidanza e la data presunta del parto;
- **genitori** con bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità;
- **stallo rosa**, lo spazio per la sosta riservato ed identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale posta ai sensi del vigente Codice della Strada;
- **fase di gestazione**, il periodo temporale in cui una donna presenta uno stato di gravidanza clinicamente accertato e documentato;
- **fase di puerperio**, il periodo temporale di decorrente dalla data di nascita anagrafica della prole.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle aree di sosta individuate dai Comuni con appositi cartelli viabili, previa ordinanza adottata ai sensi dell’art. 7 del C.d.S..

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione il numero degli stalli e le aree destinate a “Parcheggi Rosa” ed approva lo schema di richiesta, di rilascio e l’ordinanza, l’eventuale aggiornamento del pittogramma nonché tutta la modulistica dovesse rendersi indispensabile alla tipologia di servizio.

Le aree di sosta riservate di cui al presente articolo sono definite da una segnaletica orizzontale con iscrizione sulla pavimentazione del nuovo pittogramma rosa stabilito dal D.M. 7 Aprile 2022, contornate dalla striscia di color giallo, proprio della riservazione ai sensi dell’art. 149 del Reg. C.d.S. e dal segnale verticale di cui alla fig. II/c dell’art. 120 del medesimo Regolamento di esecuzione del C.d.S. contenente il medesimo simbolo rosa stabilito dal citato decreto.

La dimensione minima dell’area di sosta riservata resta regolata dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii..

All’interno del parcheggio rosa così come sopra specificato possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo temporaneo “**tagliando rosa**” senza limitazione orarie, salva diversa e contraria disposizione del Comune ove insiste lo stallone riservato speciale. Vista l’attuale scarsità degli stalli dedicati all’interno delle aree comunali, soprattutto nelle grandi centri, è buona regola sociale liberare lo stallone non appena possibile per renderlo fruibile agli altri aventi diritto.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI

Possono sostare nelle aree riservate di cui al presente Regolamento, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso ai sensi della normativa vigente e, nelle more dell'attuazione del modello ministeriale stabilito dal D.P.R. 495/1992, del modello allegato al presente Regolamento.

Possono chiedere il rilascio del predetto permesso per la sosta riservata i soggetti che risiedono in uno dei Comuni della Convenzione Retenus in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Donna** in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;

oppure

- b) Essere **genitore** residente in uno dei Comuni della Convenzione Retenus di un bambino di età non superiore a due anni.

ARTICOLO 6 – MODALITA'

I soggetti con i requisiti sopra indicati possono presentare apposita istanza al Comando Polizia Locale Intercomunale Retenus nelle modalità indicate dalla Deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 7 – SANZIONI

Gli illeciti alle norme del presente Regolamento saranno trattati come comportamenti che incidono sulla vita della comunità cittadina, contrari alle buone norme della convivenza civile, della sicurezza dei cittadini e, pertanto, sanzionati secondo l'art. 188-Bis del Codice della Strada (*Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni*) come introdotto dal D.L. 10.09.2021, n. 121, convertito in Legge 9 Novembre 2021, n. 156.

ARTICOLO 8 – NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dall'adozione del presente regolamento. Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti relativi al servizio in oggetto. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al codice civile, alle norme di legge dello Stato, della Regione del Veneto e ai regolamenti comunali.

9) Pittogramma definito dall'allegato 1 del Decreto 7 aprile 2022.

Il pittogramma, secondo la definizione Ministeriale, rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni. Nelle more di attuazione delle disposizioni regolamentari in materia i cartelli installati saranno opportunamente adeguati con adesivo in base alle disponibilità di bilancio e alla programmazione dei lavori del settore competente.



Segnale stradale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Codice della Strada come da esempio sotto riportato.


9) Il pittogramma, secondo la definizione Ministeriale, rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni. Nelle more di attuazione delle disposizioni regolamentari in materia i cartelli installati saranno opportunamente adeguati con adesivo in base alle disponibilità di bilancio ed alla programmazione dei lavori del settore competente.



Segnale stradale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Codice della Strada come da esempio sotto riportato.



Esempio di stallo rosa con iscrizione del pittogramma sulla pavimentazione, fermo restando che la striscia di delimitazione dello stallo stesso, così come quella di tutti gli stalli riservati, deve essere di colore giallo, proprio della riservazione ai sensi dell'art. 149 del Regolamento attuativo del C.d.S.



Nelle more dell'adozione di modello ministeriale stabilito dal D.P.R. 495/1992, è stato statuito, con il presente regolamento intercomunale, il seguente contrassegno rosa con il pittogramma nazionale definito dal D.M. 7 aprile 2022 riportante:

- La data di scadenza;
- Il numero progressivo con l'anno di rilascio e la sigla del Comune del soggetto richiedente, quindi "C" per Cervarese S.C., "R" per Rovolon, "S" per Saccolongo e "V" per Veggiano;
- Ente di rilascio e timbro che nel nostro caso è "Polizia Intercomunale Retenus";
- Sul verso è indicato il nome e cognome del richiedente;
- La foto tessera;
- La firma del richiedente.
- Le dimensioni del contrassegno sono di cm 14,8 x 10,6



PERMESSO PER SOSTA
art. 188-bis CdS.
Negli appositi spazi segnalati
per i veicoli al servizio delle donne
in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino
di età non superiore a due anni

Scade il: _____

N°: _____

Ente di rilascio e timbro

(Eventuale
vignetta biografica
anticontraffazione)

Rilasciato nelle more dell'adozione di modello stabilito da D.P.R. n. 495/1992

ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE RETENUS

per il Comune di [] Cervarese S.C. [] Rovolon [] Saccolongo [] Veggiano



RICHIESTA DI RILASCIO DI "PERMESSO ROSA"

Il/La signor/a
nato/a a il
residente a in n.
numero di telefono mail

titolare di patente di guida di cat. numero rilasciata il
..... da, per la sua qualità di:

gestante, come da certificazione medica specialistica allegata;

genitore di nato/a il a

ed essendo a conoscenza che l'ufficio procederà a verificare le condizioni di legittimazione per il rilascio del c.d. "permesso rosa"

CHIEDE

il rilascio del permesso di sosta "PERMESSO ROSA", di cui all'articolo 188-bis, del codice della strada, così come previsto dal "*Regolamento Intercomunale per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*", per l'autoveicolo marca/modello
targato, di cui:

è proprietario/a ed intestatario/a della carta di circolazione

ha la disponibilità in quanto

a tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

che il proprio figlio/a è:

cognome nome

nato il a

data

Firma

.....

Allegati:

- certificazione medica
- copia della patente di guida
- copia della carta di circolazione del veicolo
- n. 1 fotografa formato tessera

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte alla Polizia Locale Intercomunale Retenus.

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

Titolare del trattamento: Comune di Veggiano - Piazza F. Alberti, 1-35030 Veggiano (PD)- Tel: 049 5089005.

E- mail: protocollo@comune.veggiano.pd.it

PEC: protocollo@comune.veggiano.pd.it

Finalità del Trattamento

- Rilascio "permesso rosa" per i cittadini residenti nel Comune di Veggiano

Base giuridica e consenso

Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l'erogazione del servizio diviene impossibile.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 GDPR 2016/679.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Firma _____